



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ZANELLA"
Via A. Moro, 53-36066 SANDRIGO (Venezia)
tel. 0444/659089 – COD. FISCALE 80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

All'Albo online
All'Amministrazione Trasparente

Agli atti

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto per l'acquisto di un frigorifero per la scuola primaria "Tecchio" di Lupia e n. 5 cordless per i plessi dell'I.C. "Zanella" di Sandrigo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 420,90 (IVA inclusa) CIG B5B5E7A037.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTO	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
VISTO	Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129: recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss. mm. ii.;
TENUTO CONTO	Delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come Definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D. n. 129/2018;
VISTO	Il Regolamento d'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con [delibera n. 463] del 27.02.2019], che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO	Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTI	Il Programma Annuale E. F. 2025, regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del <u>22.01.2025</u> , con delibera n. 21;
VISTA	La L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO	il D. Lgs n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	l'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale.

VISTO	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
CONSIDERATO	ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023;
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO	l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art.1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n.208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ma che non sono presenti convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale oggetto del presente provvedimento;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art.1, commi 449 e 450, della L.296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA	la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA, Sistema Dinamico di Acquisizione);
CONSIDERATA	la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia [oppure, nella sola ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle caratteristiche essenziali richieste dalla Istituzione Scolastica] della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per mancanza delle caratteristiche essenziali;
DATO ATTO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., <u>non</u> risultano attive convenzioni/iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura[oppure, nell'ipotesi di Accordo Quadro e/o di Bando Istitutivo nell'ambito dello SDAPA esistente, ma mancante delle caratteristiche essenziali richieste dalla

	Istituzione Scolastica] che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip, non risultano attive iniziative idonee a soddisfare i fabbisogni dell’Istituto, in quanto [indicare le ragioni per cui le iniziative Consip non risultano idonee a soddisfare i fabbisogni dell’Istituto];
DATO ATTO	Nei soli casi di acquisti di beni e servizi informatici] che il Dirigente Scolastico ha adottato apposito provvedimento con il quale ha dato atto che, nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. ,non si rivengono beni o servizi disponibili [oppure idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione] [in alternativa, è possibile motivare circa la sussistenza, necessità ed urgenza comunque funzionale ad assicurare la continuità della gestione amministrativa] e che il suddetto provvedimento è stato comunicato all’A.N.A.C.e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
VISTO	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale: “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”
RITENUTO	Che la Dott.ssa Adele Tropiano, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 15 del D. lgs n.36/2023;
VISTO	l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
RAVVISATA	la necessità di acquistare attrezzatura indicata all’oggetto;
CONSIDERATO	che l’affidamento in oggetto è finalizzato a definire l’esigenza/l’interesse che si intende soddisfare come specificato in oggetto;
CONSIDERATO	Che l’art. 49 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023 disciplina le varie ipotesi di deroga, nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6, al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo da 1.000 € a 5.000 €
CONSIDERATO	Che la spesa complessiva per la fornitura in parola, è stata stimata in € 350,00 + IVA al 22 % € 75,90 pari ad un totale di € 420,90;
CONSIDERATO	che, nel procedere all’acquisizione dei preventivi di spesa, questo Istituto non ha consultato il contraente uscente, né operatori economici invitati e non affidatari nella precedente procedura negoziata; ovvero la stazione appaltante ha consultato il contraente uscente in quanto emerge la qualificazione dell’operatore dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l’operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

	infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
VISTO	il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 – art. 31 comma 5;
ACQUISITA	Il preventivo di codesta fornitura locale del posto, ubicato nello stesso Comune la ns. conseguente conferma d'ordine [come dal punto successivo] e che il materiale ordinato e acquistato verrà ritirato dalla responsabile referente ambientale del plesso richiedente;
DATO ATTO	pertanto che dall'esito dell'istruttoria: ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato, di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: "SCHIAVOTTO SRL" P. Iva: 002267500248 – con sede a – 36100 Vicenza (VI) in S.S. Marosticana, 24.
TENUTO CONTO	che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e che l'art. 52 del D. lgs 36/2023 disciplina l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale da parte degli operatori economici e il successivo controllo in relazione alle procedure di affidamento diretto;
TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
DATO ATTO	Che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art.1, comma 3, del D.L.95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento;
CONSIDERATO	che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
CONSIDERATO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
VISTO	l'art.1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG B5B5E7A037.
VISTO	la Delibera n. 582 del 13.12.2023 dell'ANAC-MIT (in vigore dall'01.01.2024) e succ. mod. integrazioni: in materia di Digitalizzazione integrale degli appalti e di acquisizione del CIG nella PCP dell'ANAC (Piattaforma Contratti Pubblici);
VISTO	il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024 e le novità, relative alla digitalizzazione dei contratti pubblici, previste dall'attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. n. 36/2023), a partire dal 1° gennaio 2024, relativo alle indicazioni di carattere transitorio (sino al 30.09.2024) in materia di acquisti, tramite affidamenti diretti, di importo inferiore a 5.000 euro;
CONSTATATO	che per l'ordine in questione non si riscontrano problemi tecnico/informatici per procedere alla piattaforma MEPA;
VERIFICATA	La regolarità contributiva tramite il DURC on -line
TENUTO CONTO	che l'azienda è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali DURC;
TENUTO CONTO	Che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n.136 e dal D. L. 12 novembre 2010, n.1 87;

CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento: pari ad un totale fattura di € “420,90” i.c. e che trovano copertura nel Bilancio di previsione per l’anno 2025;
-------------	--

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Di autorizzare, **ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023**, l’affidamento diretto della fornitura in oggetto, a codesto operatore economico, e di autorizzare la suddetta spesa, da imputare sul capitolo:
 - **A1.3 “Manutenzione ordinaria-decoro della scuola”**
- dell’esercizio finanziario 2025 e che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;
- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall’art. 18 del D.lgs 36/2023;
 - di nominare la Dott.ssa Adele Tropiano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs n.36/2023;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Adele Tropiano